

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado, iscritta al n. 425 /2022 R.G.

vertente

T R A

██████████ elettivamente domiciliato in viale Girolamo Da Vicenza L'Aquila, presso e nello studio dell' Avv. CORSI MARY dal quale è rappresentato e difeso

Attore

E

L ██████████ S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in via Andrea D'Isernia 28 Napoli presso e nello studio dell'Avv. ██████████ dal quale è rappresentato e difeso

Convenuta

E:

FALLIMENTO ██████████ srl in liquidazione

Terzo chiamato in causa contumace

OGGETTO: Assicurazione contro i danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI



CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell’art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. A), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.

Appare tuttavia opportuno precisare l’oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 10/03/2022, regolarmente notificato a mezzo pec in uno al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, [REDACTED] ha convenuto in giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale di L’Aquila, [REDACTED] S.A. per sentirla condannare al pagamento della somma di € 14.371,16 in adempimento della polizza “Tutela legale”.

A sostegno della domanda ha esposto:

-che in data 13.04.2016 aveva stipulato con S [REDACTED] C [REDACTED] spa, il “Contratto per la redazione di perizia GOLD” con parere *pro veritate* per la redazione di una perizia contabile sul contratto di mutuo fondiario datato 24.02.2005, avente Rep.n.107.439 Racc. n. 20.918, con Banca [REDACTED] -Agenzia



di L'Aquila, al fine di verificare la presenza o meno del tasso interesse usurario contrattualizzato ed altre anomalie bancarie a fondamento di azioni di ripetizione o risarcimento nei confronti dell'istituto di credito;

-che il "CONTRATTO GOLD" era garantito da polizza di "Copertura Tutela Legale Totale" n. 1904946, sottoscritta tra L. e S. del 30.06.2016, poi integrata con appendice di adesione sottoscritta il 05/04/2017;

-che tale polizza collettiva garantiva, ai clienti S. che vi aderivano e assumevano la qualità di assicurati, la copertura delle spese legali e di assistenza tecnica in caso di soccombenza nella controversia che fosse stata promossa sulla base della perizia redatta da S.;

-che in virtù del contenuto di una "Perizia Tecnica Contratto Mutuo" redatta da un tecnico incaricato dalla S., aveva convenuto in giudizio, unitamente al sig. in qualità di terzo datore d'ipoteca e fideiussore, giusta atto di citazione notificato il 14.09.2017, la B. di L'Aquila, per la declaratoria di nullità del mutuo affetto da usura, anatocismo, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto, conferendo mandato all'avv. C. (scelta ed indicata da S.);

- che nel relativo processo civile n. 1048/2017 R.G. era stata espletata CTU;

-che il Tribunale di L' Aquila con sentenza n. 423/2020 del 05/20/2020 aveva respinto tutte le domande proposte e condannato l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della B. di L'Aquila liquidate in € 7.254,00 oltre rimborso forfettario ed accessorie spese di CTU liquidate in € 2.634,58;

-che aveva inviato regolare denuncia di sinistro a L. S.A. a mezzo pec del 22/10/2020 con la quale venivano richiesti l'attivazione della polizza e il pagamento delle spese sostenute in conseguenza della soccombenza per complessivi €. 32.592,72, giusto art. 14 del contratto GOLD sottoscritto con S. e art. 11 del contratto assicurativo "Tutela legale" L.;



- che la richiesta di copertura assicurativa veniva negata dalla L [REDACTED] e dalla N [REDACTED] srl (gestore sinistri), che rispondevano con diniego all'invito di negoziazione assistita;
- che era stato esperito il tentativo di mediazione nei confronti L [REDACTED], conclusosi con esito negativo per assenza dei presupposti;
- che le spese complessive sostenute dall'assicurazione L [REDACTED] comprendevano: perizia gold €. 2.500,00; diritti segreteria mediazione €. 183,00; CU e marche €. 545,00, parcella CTP sig. Lomarco €. 1.054,00, condanna alle spese controparte e CTU pari ad €. 9.000,00 su accordo transattivo, parcella avv. B [REDACTED] €. 889,16, spese registrazione sentenza €. 200,00, per un complessivo esborso di € 14.371,16;
- che aveva diritto all'indennizzo contrattuale per le spese sostenute in ordine alla citata pratica in virtù del contratto stipulato con S [REDACTED] s.p.a. e della propria qualità di assicurato rispetto alla polizza [REDACTED] 1904946 sottoscritta da S [REDACTED].

Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua:

1) in accoglimento della domanda attorea e previo accertamento della piena operatività della polizza assicurativa e dell'integrale indennizzabilità del sinistro denunciato, condannare la L [REDACTED] S.A., in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, con sede in Milano, corso Garibaldi, 86, c.f. 07585850584, p iva 10655700150, a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 14.371,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

2) con vittoria di spese, comprese quelle di mediazione obbligatoria, e onorari del presente giudizio, oltre 15% per spese generali e oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo di data 24.06.2022 si è costituita in giudizio la L [REDACTED] S.A. per chiedere di essere



autorizzata alla chiamata in causa del terzo R■■■■ S■■■■ s.r.l.; per eccepire, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di L'Aquila in favore del Tribunale di Roma avendo la S■■■■ s.r.l., prima dell'instaurazione del presente giudizio, cambiato denominazione in R■■■■ S■■■■ s.r.l. e cambiato sede legale in Roma, al viale Marconi n.440; per chiedere, nel merito, il rigetto delle domande poiché infondate in fatto e in diritto. In particolare, ha eccepito la inoperatività della polizza per decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave dell'attore ■■■■■ per aver acquistato, e della contraente S■■■■ s.p.a., per aver fornito una perizia palesemente infondata determinando inevitabilmente una soccombenza; nonché per l'assenza del requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza per essere l'elaborato tecnico acquistato dalla S■■■■ s.p.a. fondato su conteggi inattendibili tali da rendere la soccombenza non un'alea, ma una certezza per cui ai sensi dell'art. 1900 cod. civ. l'assicurazione può rifiutare la liquidazione del sinistro. Inoltre in relazione al *quantum* ha eccepito che l'importo richiesto doveva essere ridotto del 50% in ragione del fatto che parte soccombente nel giudizio contro l'istituto di credito non era stato solo ■■■■■ (l'unico ad aver sottoscritto il contratto con S■■■ e dunque unico beneficiario della garanzia assicurativa prestata da L■■■■), ma anche ■■■■■ che dovrà farsi carico personalmente della propria quota di soccombenza.

Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“CONCLUSIONI

- a) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa, e per l'effetto provvedere al differimento dell'udienza indicata in citazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., della R■■■■ S■■■■ s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, al Viale Marconi 440 (P.I. 03253470987);*
- b) in via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di L'Aquila in favore del Tribunale di Roma, per i motivi indicati in premessa;*
- c) in via subordinata e riconvenzionale accertare e dichiarare la condotta gravemente colposa del sig. ■■■■■ e/o della S■■■■ (ora R■■■■ Se■■■■ srl) per aver*



utilizzato e/o fornito una perizia assolutamente inattendibile tale da aver provocato il sinistro per cui è causa;

d) per l'effetto, sempre in via subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della comparente Compagnia di assicurazione a rifiutare la liquidazione del sinistro de quo, e la conseguente inoperatività della polizza 1904946 nei confronti del sig. ██████ atteso che il sinistro è stato causato da colpa grave del beneficiario e/o del contraente e delle persone legate a quest'ultimo da un rapporto di collaborazione professionale;

e) nel merito rigettare, in ogni caso, la domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile ed infondata, per tutti i motivi esposti in premessa;

f) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la S█████ ██████ s.p.a. (ora R█████ Se█████ srl) a manlevare la comparente di ogni conseguenza negativa eventualmente subita dal presente giudizio e/o condannare direttamente il terzo chiamato S████████████████████ s.p.a. (ora R█████ S█████ srl) al pagamento di quanto spettante a parte attrice;

g) in via subordinata al punto che precede, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la comparente a corrispondere al sig. ██████ la metà dell'importo in questa sede richiesto, per i motivi espressi in premessa;

h) condannare chi di ragione alla refusione delle spese del presente giudizio.”.

Autorizzatane la chiamata in causa si è costituita in giudizio R█████ S█████ s.r.l. in liquidazione (già S████████████████████ s.r.l.), con comparsa di costituzione e risposta di data 21.10.2022 per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione di manleva, la infondatezza della esimente di cui all'art 1900 cod.civ. stante un corretto e regolare adempimento delle proprie obbligazioni.

Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:



“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:

- *In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della S█████ C█████ S.r.l. in liquidazione per tutto quanto esposto in narrativa.*
- *Nel merito, rigettare la domanda formulata nei confronti di S█████ C█████ S.r.l. in liquidazione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa, in uno con la domanda di manleva attesa la sua inammissibilità ed infondatezza;*
- *In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare il rimborso ex adverso richiesto ai soli importi effettivamente provati;*
- *In ogni caso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”*

Instaurato correttamente il contraddittorio, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e concessi i termini ex art. 183,6° comma, c.p.c., per il deposito di memorie. Con ordinanza di data 22/02/2024, a seguito della comunicazione dell’intervenuto fallimento della R█████ S█████ s.r.l. in liquidazione, veniva dichiarato l’interruzione del processo. Veniva ritualmente riassunto il giudizio dall’attore nei confronti del Fallimento R█████ S█████ s.r.l. in liquidazione e di L█████ ██████ S.A.. Il Fallimento non si è costituito in giudizio che è proseguito sua dichiarata contumacia. La L█████ ██████ S.A. nel costituirsi nel giudizio in riassunzione, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi e alla documentazione in atti, ha rinunciato alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti della R█████ S█████ srl (già S█████ C█████ srl).

Istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.



Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Roma sollevata dalla convenuta stante la clausola derogatoria della competenza.

Va premesso che in via generale, nel contratto a favore del terzo, in cui si inserisce il contratto per cui è causa, il terzo che manifesti la volontà di profittare della stipulazione del contratto, accetta necessariamente, pur se implicitamente, il contenuto di tutto il contratto predisposto dalle parti stipulanti, ivi comprese le clausole che le parti - nell'assetto dei propri interessi - hanno ritenuto di inserire. E una volta accettato, è vincolato al suo rispetto *in toto*, ivi compreso al rispetto anche della clausola derogativa della competenza territoriale che le parti - nella loro autonomia contrattuale - avevano ritenuto di inserire (cfr. Cass. civ. n. 11261/2005).

Sul punto, però, si osserva che l'art. 8 delle condizioni contrattuali rubricato "*Foro competente*" in cui, in deroga alla competenza, viene indicato come foro competente esclusivo quello del luogo ove ha sede legale il Contraente ossia S ■ C ■ ■ ■ ■ ■ spa, in quanto clausola vessatoria non risulta essere stato specificatamente approvato per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. (cfr. pag. 13 di 19 delle condizioni contrattuali) dai contraenti- firmatari .

Difatti, ai fini della validità delle clausole vessatorie in un contratto di polizza assicurativa, è indispensabile che tali clausole siano oggetto di una specifica approvazione per iscritto da parte del contraente. È necessaria una tecnica redazionale che sottolinei chiaramente il significato delle clausole sfavorevoli al contraente, così da rispettare il requisito di specificità e separatezza imposto dall'art. 1341 cod. civ. La mera sottoscrizione, senza un'adeguata evidenziazione delle clausole limitative di responsabilità, non è sufficiente a garantirne la validità (cfr. Cass. civ. n. 2452/2026).

Pe le ragioni esposte, l'eccezione, dunque, è risultata infondata e va rigettata.



Passando all'esame nel merito della domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza tutela legale allegata al contratto stipulato con la S█████C█████ s.p.a. si osserva quanto segue.

La polizza di tutela legale copre le spese legali (sino ad un massimo di € 100.000,00 per sinistro e per assicurato in caso di soccombenza) relative alle procedure stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/ o usura bancaria (per prodotti bancari e finanziari es. conto corrente, mutuo, leasing, derivati ecc.) promosse sulla base della perizia/e asseverata/e redatta/e dalla S█████C█████ s.p.a. per conto del cliente. Per spese legali, in caso di soccombenza nel futuro procedimento giudiziario, venivano intese tutti i costi sostenuti dal cliente relativi all'azione intrapresa, quali il costo della perizia di parte, il compenso previsto dalla tariffa forense al proprio avvocato, le spese legali liquidate giudizialmente a favore della controparte, le spese della CTU (per la parte rimasta a carico del cliente), il compenso anticipato per l'attività del consulente tecnico di parte (CTP), eventuali altre spese processuali, il contributo unificato ecc..

La polizza assicurativa all'art. 11 delle condizioni disciplinante l'oggetto dell'assicurazione dispone “: 1) *La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza, decreto, ordinanza o a a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato in conseguenza di un sinistro rientrante nella garanzia prestata in favore dell' Assicurato e dei suoi granti...* 2) *La società procederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: - le spese peritali sostenute dall'Assicurato per l'acquisto della perizia econometrica redatta e firmata da professionista incaricato da S█████ in adempimento del contratto di relazione peritale siglato con il cliente; - le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato e le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) e dell'eventuale domiciliatario se necessario; le spese di CTU liquidate dal magistrato; - le spese di soccombenza come liquidate dal magistrato legali di controparte;”, “Le spese sopra citate saranno rimborsate entro trenta giorni*



dal deposito della sentenza e la liquidazione dell'indennizzo del cliente sarà effettuata con la consegna del titolo intestato all'assicurato a mano dell'Avvocato designato da S████ per la gestione della pratica". Art. 12: "il sinistro insorge a)quando relativamente ad alcuni rapporti (c/c, mutui- leasing- derivati. Swap ecc.) l'assicurato abbia accertato con perizia commissionata a S████, che le ragioni attivate da controparte siano contestabili per usura e/ anatocismo e/o commissioni, costi, spese e remunerazioni illegittimamente applicate e/o per qualsiasi violazione afferente il rapporto intercorso o in essere e , pertanto l'assicurato (anche unitamente ai propri garanti) agisca sia in sede civile che penale".

Ciò posto, non può ritenersi l'inoperatività della polizza per mancanza del requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza nel giudizio promossa dall'attore nei confronti dell'istituto di credito. Secondo la compagnia assicurativa nella fattispecie l'alea del giudizio era del tutto assente in quanto la soccombenza di ██████████ era un evento certo e prevedibile stante l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate dalla perizia.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1895 cod.civ. il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, il Tribunale di L'Aquila, ritenuta ammissibile la domanda proposta da ██████████ nei confronti dell'istituto di credito sulla base delle difese e della documentazione depositata a conforto, ivi inclusa la perizia tecnica della S████ C██████████ s.r.l., ha proceduto all'esame del merito disponendo una CTU tecnico contabile. Il Tribunale ha condiviso le risultanze della CTU che ha ritenuto errati i principi giuridici e contabile sulla quale la perizia era stata sviluppata. Invero, la CTU ha fatto emergere che gli interessi pattuiti in contratto in relazione sia all'usura originaria che a quella sopravvenuta e calcolando in maniera separata sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori addebitati dalla Banca, il T.A.E.G. era risultato inferiore al tasso soglia usura rilevato ai mutui ipotecari a tasso variabile, sulla base dell'indicazione fornite in proposito da Banca D'Italia. Quanto



all'anatocismo nel rapporto di mutuo in esame andava escluso atteso il metodo di ammortamento alla francese che si per sé non dà luogo ad anatocismo proprio in quanto non comporta la capitalizzazione degli interessi. Pur tuttavia, non può ritenersi, sulla base delle risultanze del giudizio in cui la perizia è stata utilizzata, che fosse certo e prevedibile l'esito della lite sin dal momento della relazione della perizia né non può ritenersi sussistente la colpa grave della S. [REDACTED] per aver consegnato una perizia le cui argomentazioni non hanno trovato accoglimento nel Giudicante tale da giustificare l'applicazione dell'art. 1900 cod.civ., essendo proprio in questo il rischio assicurato è cioè che il Giudice potesse non aderire agli esiti di una perizia di parte redatta da un tecnico professionista esperto in matematica finanziaria e vincolata a principi operanti in materia bancaria. La *ratio* sottesa alla stipulazione dei contratti in esame e la ragione per la quale i clienti decidono di affidarsi ai professionisti S. [REDACTED] e alla Compagnia assicurativa consiste, in generale, nella garanzia di consulenza e assistenza tecnica e legale a fronte di comportamenti potenzialmente abusivi degli istituti di credito (la stessa clausola utilizza i termini "mandato di tutela" e "difesa"). L'interpretazione letterale delle suddette clausole porta a ritenere che la condizione per ottenere la copertura assicurativa sia la soccombenza in capo agli assicurati, ricorrendo elencati diversi presupposti in via alternativa o cumulativa.

In relazione al *quantum* la L. [REDACTED] S.A. non ha contestato la misura.

Infine, è risultata infondata l'ulteriore eccezione subordinata in merito alla debenza del 50% del *quantum* richiesto. Sostiene L. [REDACTED] S.A. che ogni eventuale indennizzo non potrà che essere limitato alla quota del 50%, in ragione del fatto che l'assicurazione "Tutela Legale" copre unicamente i soggetti che hanno sottoscritto il "Contratto Gold" che nel caso di specie è soltanto [REDACTED], mentre [REDACTED], pur essendo parte del giudizio presupposto e co-soccombente, ne è estraneo.



Invero, l'art. 11 della polizza tutela legale prevede espressamente che oggetto dell'assicurazione è il sinistro risultante in garanzia, prestata a favore dell'assicurato e dei suoi garanti. Ebbene, nel caso in esame il sinistro rientra perfettamente nella fattispecie tipica del contratto assicurativo: il contratto di mutuo stipulato dall'assicurato [REDACTED] di data 24/02/2005, notaio dott. Vincenzo Galeota rep. n. 107.430 racc. n.20.918, per un importo finanziato di € 120.000,00, garantito da [REDACTED]

Alla luce delle suesposte argomentazione la domanda proposta dall'attore nei confronti della L [REDACTED] S.A. deve essere accolta in quanto le spese di cui chiede l'indennizzo, debitamente documentate e non contestate, sono previste nella polizza.

Ogni altra questione resta nel merito assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al DM n. 147/2022 in favore dell'avv. Corsi Mary dichiaratosi procuratore antistatario dell'attore.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea condanna L [REDACTED] S.A. in persona del legale rappresentante pro- tempore, a corrispondere a [REDACTED] la complessiva somma di € 14.371,16 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna L [REDACTED] S.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € [REDACTED] per compensi oltre accessori di legge e oltre le spese per il contributo unificato, in favore dell'avv. Corsi Mary dichiaratosi antistatario.

Così deciso in L' Aquila 13/04/2026



Il Giudice

Dott.ssa Anna Maria Mancini

